

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, l'associazione denominata "**DMO BELTUR**", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
3. L'Associazione opera e svolge le sue attività esclusivamente all'interno della Regione Lazio ed in particolare nell'ambito Tuscia e Maremma laziale, nelle aree dei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano.
4. L'Associazione acquisisce il riconoscimento della personalità giuridica dalla Regione Lazio, in coerenza a quanto previsto dalle disposizioni per l'attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Anguillara Sabazia (RM).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata fino al 31(trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. L'Associazione si propone di costituire un'organizzazione di Destination Management Organization (in breve DMO) per la gestione in forma integrata e sistematica della valorizzazione e promozione dei territori dei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano oltre ad eventuali altri territori nell'ambito della Tuscia e Maremma laziale ed a livello regionale e ha come destinatari delle proprie azioni non solo turisti inseriti in circuiti locali, nazionali ed internazionali ma anche la popolazione locale ed il suo sistema produttivo.
L'Associazione in particolare intende:
 - realizzare le attività previste dal progetto "Borghi e Laghi della Tuscia Romana e dei Monti Sabatini" approvato da Laziocrea S.p.A. nell'ambito dell'avviso "Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio" di cui alla DGR 17 novembre 2020, n. 836;
 - valorizzare e promuovere il territorio e con l'obiettivo di essere una DMO in grado di gestire integralmente e sistematicamente la destinazione turistica individuata;
 - costituire un sistema turistico integrato, capace di coinvolgere tutti gli attori locali pubblici e privati attivi nella promozione dei territori dei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Parco Regionale Naturale di Bracciano e Martignano ed in altri territori nell'ambito regionale;

- operare, unitariamente come territorio, tramite un unico soggetto, con continuità ed efficacia in ambito turistico;
- valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico culturale nonché delle produzioni agricole ed artigianali, attraverso la promozione di forme di turismo lento, consapevole, responsabile, sostenibile, esperienziale e di comunità;
- fornire supporto a tutti i soggetti coinvolti nel settore, nel creare modelli di valorizzazione dei territori sostenibili dal punto di vista ambientale;
- fornire prodotti e servizi finalizzati all'arricchimento, diversificazione e qualificazione dell'offerta turistica;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico, ambientale, enogastronomico, sportivo previste dal progetto "Borghi e Laghi della Tuscia Romana e dei Monti Sabatini" qualora l'Associazione sia destinataria di finanziamenti funzionali a tali scopi o su mandato dei singoli associati;
- analizzare i mercati per conoscere attese, l'evoluzione della domanda nazionale e internazionale di viaggio ed esperienza nei territori della DMO;
- facilitare i rapporti con la pluralità di attori pubblici e privati interessati alla promozione turistica dei territori e alle attività imprenditoriali di settore;
- monitorare l'andamento turistico della destinazione e le azioni di promozione;
- valorizzare il patrimonio dei beni culturali e il capitale umano del territorio;
- promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità regionali, i "brand" territoriali;
- avviare processi in grado di migliorare il livello di accoglienza e l'immagine del territorio anche attraverso il sostegno alla costituzione di reti di impresa o cooperative di comunità che favoriscano lo sviluppo sostenibile del territorio non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche sociale;
- svolgere attività di diffusione e conoscenza attraverso portali e siti web;
- avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova occupazione nel settore turistico;
- partecipare a bandi e richiedere finanziamenti presso enti pubblici e privati, su proposta dei singoli associati, informando preventivamente l'Assemblea;
- promuovere il consolidamento, l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e la creatività delle attività locali favorendo, più in generale, anche le collaborazioni a progetti di comune interesse di studiosi, ricercatori, Enti Pubblici e privati, Musei, associazioni e fondazioni operanti in attività affini;
- sollecitare la collaborazione tra gli operatori della filiera turistica fornendo ad essi supporto e consulenza anche attraverso adeguati percorsi di formazione professionale, per l'avvio e la riqualificazione degli operatori del settore

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'Associazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione a enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra, nel rispetto delle norme di legge.

In particolare, rimangono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale la raccolta di risparmio tra il pubblico, le attività di finanziamento, di assunzione di partecipazioni e di prestazioni di garanzie svolte nei confronti del pubblico od in via prevalente di cui agli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 385/93, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività di intermediazione mobiliare e finanziaria di cui al D. Lgs. 58/98 ed in genere di tutte le altre attività vietate dalla vigente e futura legislazione, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

3. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione gli enti privati e pubblici che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Gli enti associati sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dall'ente associato.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dall'Assemblea degli associati e verseranno la quota di associazione annuale deliberata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, nell'importo massimo di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per ciascun associato. Per i primi due anni, a partire dall'anno di costituzione, la quota associativa annuale è stabilita di ammontare pari a euro zero. Agli associati che non hanno partecipato alla costituzione e che aderiranno successivamente, oltre alla quota associativa annuale, potrà essere richiesto di versare un contributo proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea degli associati, per le attività della DMO. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di ammissione relazionando in merito l'Assemblea degli Associati cui spetta la decisione in merito all'ammissione dell'istante secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, tenuto conto di quanto relazionato in merito dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Al pari deve essere comunicata all'interessato la deliberazione motivata di rigetto della domanda di ammissione.

3. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale o, per gli enti di diritto pubblico, con l'impegno formale di spesa relativa al pagamento della quota entro l'esercizio finanziario in corso, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati hanno altresì l'obbligo di mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati. L'Associazione si indirizza prioritariamente all'interno tra gli associati nel reperimento di professionalità, competenze, beni, servizi, lavori e forniture richieste per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, previa verifica delle condizioni di mercato. Qualora invece l'Associazione debba reperire professionalità, competenze, beni, servizi, lavori e forniture di cui necessita all'esterno, sarà necessario, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, economicità ed efficienza, ricorrere alla pubblicizzazione di apposito avviso sul sito dell'Associazione e sul sito degli Associati. Per la presentazione delle relative candidature fa fede la pubblicazione sul sito dell'Associazione. Nelle more dell'attivazione del sito dell'Associazione, per la presentazione delle relative candidature fa fede la pubblicazione sul sito di Aisfor S.r.l. Si intendono attuate le procedure di reperimento di cui al presente articolo, per tutte le attività e le spese

previste per la realizzazione del progetto “Borghi e Laghi della Tuscia Romana e dei Monti Sabatini” a seguito dell’approvazione del finanziamento del progetto di cui alla Determinazione Dirigenziale 0215/23.01/03/2023 di Laziocrea S.p.A.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Estinzione o scioglimento dell’ente associato;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta tramite PEC o raccomandata al Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione all’Assemblea degli Associati; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene proposta dal Consiglio Direttivo, trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa, e dichiarata dall’Assemblea degli Associati;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui si compiano atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, si tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo propone il provvedimento di esclusione all’Assemblea degli Associati, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione, adottato dall’Assemblea degli Associati, dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o PEC all’interessato.

Art. 8 Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono:

- a) l’Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l’Organo di Revisione (obbligatorio in presenza di Enti di diritto pubblico Associati).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione

2. L’Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni ente aderente all’Associazione.

Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 del presente Statuto.

3. Ad ogni rappresentante o delegato designato dell’ente associato spetta il diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ciascun rappresentante può ricevere al massimo una delega conferitagli da altro associato.

4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
- b) individuare le eventuali attività secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sull’ammissione, sulla decadenza e sull’esclusione dei soci, tenuto conto di quanto relazionato in merito dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e l’Organo di revisione;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- g) deliberare l'assegnazione dell'incarico di Destination Manager, quale responsabile della definizione delle strategie di promozione e del rilancio turistico della destinazione, con le modalità previste al comma 4 dell'articolo 6 del presente Statuto. Il Destination Manager ha la funzione di redigere la proposta di Piano strategico triennale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, con compiti di direzione tecnica dei progetti di programmazione strategica;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
- 5.** Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

- 1.** L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno, una delle quali entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione dei bilanci e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
- 2.** Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta o PEC da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
- 3.** Per la trattazione di argomenti urgenti, ritenuti tali su valutazione del Presidente, l'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta o PEC da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della seduta.
- 4.** L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, corredato dall'eventuale documentazione correlata.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

- 1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
- 2.** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 3.** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 4.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 5.** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
- 6.** È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali i partecipanti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da tre membri scelti tra i candidati indicati dagli Associati.
- 3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, l'Assemblea degli Associati provvede a sostituirli nominando al loro posto il candidato o i candidati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Le eventuali dimissioni da parte di un componente del Direttivo devono essere comunicate al Consiglio Direttivo stesso tramite PEC o raccomandata.
- 4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente ed assegna l'incarico di Segretario.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno due volte per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
- 2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Per la trattazione di argomenti urgenti, ritenuti tali su valutazione del Presidente, la convocazione può essere effettuata mediante comunicazione scritta o PEC da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.
- 3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- 4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
- 5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- 1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti l'incarico di Segretario;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, nel rispetto di quanto stabilito nel progetto "Borghi e Laghi della Tuscia Romana e dei Monti Sabatini" e, per le altre attività, nei documenti contabili approvati dall'Assemblea;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) proporre all'Assemblea i provvedimenti relativi all'ammissione, alla decadenza e all'esclusione degli associati;
- j) deliberare di ospitare tirocinanti curriculari ed extracurriculari, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 6 del presente Statuto;
- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario

1. Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci

Art. 17 L'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione, monocratico, è nominato in presenza di un ente di diritto pubblico tra gli associati o per obbligo normativo.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nel rispetto del comma 4 dell'art. 6 del presente Statuto.

2. L'Organo di revisione:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di revisione può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti.

4. L'Organo di revisione interviene di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al bilancio preventivo e consuntivo.

5. L'Organo di revisione può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio, dell'Assemblea e del Collegio Consultivo ove siano in trattazione materia afferenti alla sua competenza.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di attività o progetti, nonché entrate derivanti dalla partecipazione a bandi ed avvisi pubblici;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività svolte in modalità secondaria e strumentale.

2. Il patrimonio associativo indivisibile è costituito da:

- fondo di garanzia;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale e di inviare via raccomandata o via PEC agli associati almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione, qualora nominato.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11, comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente con finalità analoghe o affini.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalle norme del Codice Civile.